Titolo

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – DILETTANT SANZIONE – PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA – SOCIETÀ – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA CIASCUN INCONTRO - AMMENDA DI EURO 100,00

Descrizione

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, le Sezioni Unite di questa Corte, in applicazione del principio del c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862), ed in omaggio a un onere di coerenza, hanno ritenuto che ci si debba porre in sostanziale continuità con quanto deciso in una recente decisione relativa a una fattispecie analoga, in cui l'utilizzo in cinque gare di un calciatore squalificato ha comportato la penalizzazione di cinque punti in classifica e l'ammenda di euro 550,00 (C.F.A., Sez. I, n.7/2022-2023). A fronte di violazioni commesse nell'area del dilettantismo, hanno perciò affermato il principio che la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro giocato in posizione irregolare, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00. Tale principio, peraltro, trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell'art. 11, comma 2, in cui l'utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore. (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 86/CFA/2022-2023/I

Presidente

Torsello

Relatore

Pittalis

Riferimenti normativi

art. 11, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0086 CFA del 31 marzo 2023 (Procuratore Federale Interregionale/A.S.D. Sant'Aniello Gragnano)